

**STATUTO**

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ARISTOR S.R.L."

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Alessandria.

La Società potrà istituire succursali, agenzie e filiali, rappresentanze, sedi secondarie e stabilimenti sia in Italia che all'estero.

Il domicilio di ogni socio, degli amministratori e dei sindaci per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3) La Società ha durata fino al 31 dicembre 2052.

Art. 4) La Società ha per oggetto:

- La gestione in proprio o per conto di terzi dei servizi di refezione scolastica e di servizi di ristorazione in generale.
- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- La promozione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi relativi o connessi all'attività svolta.
- La locazione di strutture inerenti le attività di cui sopra.

La Società potrà porre in essere ed esercitare attività e servizi (anche di commercializzazione e di studio) connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari al proprio oggetto. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, potendo altresì effettuare delle attività su richiesta di terzi, anche non soci.

La Società può operare anche al di fuori del proprio ambito territoriale ottimale purchè ciò non pregiudichi l'economicità e la qualità del servizio erogato nel proprio territorio.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La Società potrà anche costituirsi in associazione di imprese, assumere o affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5) 1. Il Capitale è di Euro 20.000,00 (ventimila/00) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.

2. La quota di partecipazione del Comune di Alessandria non potrà in ogni caso essere inferiore al 15% del capitale sociale e quella del Comune di Valenza al 5% del capitale sociale.

3. Il capitale sociale è ripartito tra i Comuni di Alessandria e Valenza ed uno o più soci privati, fatti salvi il diritto di gradimento e prelazione riservato ai Comuni di Alessandria e Valenza, da intendersi in proposito quale unico soggetto giuridico, nella proporzione rispettiva del 20% (Comune di Alessandria e Valenza) e dell'80% (socio/i privato/i).

Articolo 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve o utili disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481, 2481 bis e 2481 ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da loro possedute. In mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento dovrà farsi luogo in denaro.

3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a che i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

4. In ogni caso il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza devono essere titolari, nel loro insieme, di almeno il venti per cento delle quote di capitale sociale.

5. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482, 2482 bis, 2482 ter e 2482 quater del Codice Civile) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

6. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### Articolo 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

1. I soci potranno eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti fruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa disposizione i versamenti effettuati dai soci in favore della Società sono da considerarsi infruttiferi.

2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la ricostituzione del capitale nei casi di riduzione per perdite ex artt. 2482 bis e 2482 ter del Codice Civile ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci né la rinuncia da parte degli stessi ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

#### Articolo 8 - PARTECIPAZIONI

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
2. Non è ammessa l'intestazione fiduciaria delle quote.

#### Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Il trasferimento per atto fra vivi, a qualunque titolo, della partecipazione del (dei) Socio/i diverso/i dai Comuni di Alessandria e di Valenza sarà consentito a condizione che i Comuni di Alessandria e di Valenza esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente svolga attività concorrente con quella della Società; il legale rappresentante abbia subito condanne penali anche non passate in giudicato; abbia subito protesti o sia stato assoggettato, anche in passato, a procedure concorsuali.
2. La proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente, la descrizione della partecipazione da trasferire e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento, deve essere comunicata dal socio cedente al Comune di Alessandria ed al Comune di Valenza con lettere raccomandate. Il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza sono tenuti a pronunciarsi con lettera raccomandata da trasmettersi al socio trasferente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta da parte di entrambi i Comuni entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.
3. Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della Società.
4. Il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione del/i Socio/i privato/i potrà avvenire esclusivamente per l'integralità della partecipazione stessa.
5. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
  - a) qualora il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza (o, in caso di disinteresse di uno di tali enti, il Comune interessato) siano interessati all'acquisto devono far pervenire al socio trasferente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui gli stessi Comune di Alessandria e Comune di Valenza hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 2) del presente articolo;
  - b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza (o anche uno solo di essi) avranno comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta e la data fissata per il trasferimento;
  - c) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
  - d) qualora sia il Comune di Alessandria quanto il Comune di Valenza non intendano acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei

termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

e) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

f) il diritto di prelazione spetta ai soci Comuni di Alessandria e Comune di Valenza anche quando si intenda trasferire solo la nuda proprietà o il solo usufrutto della partecipazione;

g) il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno;

h) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società;

i) la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte sia del Comune di Alessandria quanto del Comune di Valenza .

l) in caso di rinuncia alla prelazione (o di mancata esercizio della) spettante ai Comuni di Alessandria e di Valenza da parte di uno di tali enti il diritto spetterà comunque, anche per la quota di competenza dell'ente rinunciante o comunque non esercente, all'altro soggetto pubblico eventualmente interessato all'acquisto dell'intera partecipazione offerta in vendita

#### Articolo 10 - DECISIONI DEI SOCI

1. I soci, in assemblea, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o un socio con diritto di voto sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;

c) la nomina dei sindaci e la loro revoca;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Ogni Socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

## Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

## A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori della sede sociale, purchè in Alessandria.

2. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. Il consiglio di amministrazione deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da un Socio e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

4. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

5. L'assemblea dei soci è convocata a mezzo di lettera raccomandata inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal libro soci.

6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

1. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

2. Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

## C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

2. Gli enti e le Società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

## D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, a persona nominata con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non Socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

4. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi di legge, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

E' richiesta la maggioranza qualificata, pari al voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale, per le decisioni relative a:

- scioglimento anticipato, scissione e fusione della Società;
- trasferimento dell'azienda;
- modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- determinazione dei provvedimenti in caso di riduzione del capitale per perdite;
- nomina dei liquidatori e determinazione dei criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione;
- revoca dello stato di liquidazione.

2. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### F) SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

2. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

#### G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dagli organi sociali.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro dei verbali.

#### Articolo 12 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

2. Il Comune di Alessandria e il Comune di Valenza ai sensi dell'art. 2468 terzo comma del Codice Civile nominano ciascuno un componente del consiglio di amministrazione. Gli altri due amministratori ed il Presidente del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei votanti, con l'astensione dal voto dei Soci Comune di Alessandria e Comune di Valenza. Fra questi due ultimi amministratori, il Consiglio di amministrazione può scegliere l'amministratore delegato ai sensi del successivo art. 13, lettera E), comma 1.

3. La durata in carica del consiglio di amministrazione è stabilita con decisione dei soci.

Indipendentemente dalla durata dell'incarico prevista all'atto di nomina, gli amministratori nominati dal Comune di Alessandria e dal Comune di Valenza decadono il giorno successivo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono stati eletti i nuovi Consigli comunali di Alessandria e di Valenza. I nuovi amministratori saranno rispettivamente nominati - uno per ciascuno - dai soci Comune di Alessandria e Comune di Valenza successivamente all'insediamento dei nuovi Consigli comunali.

4. I componenti del consiglio di amministrazione:

a) possono essere non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

c) sono rieleggibili;

d) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile, fermo comunque il diritto del Comune di Alessandria e del Comune di Valenza di nominare ciascuno un componente del consiglio di amministrazione, ex art. 2449 C.C.

5. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori, secondo la disciplina di cui al precedente comma 2.

6. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

8. La revoca o la sostituzione degli amministratori nominati dal Comune di Alessandria e dal Comune di Valenza è di esclusiva spettanza degli

stessi - uno per ciascuno - così come consentito dall'art. 2468 terzo comma.

9. Il compenso di ciascun consigliere d'amministrazione è determinato con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale.

#### Articolo 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione il cui funzionamento è così regolato:

##### A - PRESIDENZA

1. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

##### B - RIUNIONI

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, sempre nell'ambito del Comune di Alessandria) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da uno degli amministratori in carica, oppure da almeno un sindaco effettivo.

2. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è inviato, con le stesse modalità, per conoscenza al Comune di Alessandria ed al Comune di Valenza .

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

4. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente.

##### C - DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti, fatte salve le seguenti deliberazioni che vanno assunte all'unanimità dei componenti:

a) compravendita e permuta di cespiti aziendali;

b) acquisto e cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazioni o altre interessenze in diverse società;

c) materie indicate nell'articolo 2475 ultimo comma del Codice Civile, ad esclusione della redazione del bilancio.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

##### D - VERBALIZZAZIONE

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato dal Presidente.

2. Copia delle deliberazioni assunte può essere richiesta dal Comune di Alessandria e dal Comune di Valenza.

#### E - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti e del presente statuto.

3. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

4. Ai sensi dell'art. 2381, comma 5 del Codice Civile, l'amministratore delegato riferisce ogni trimestre al consiglio di amministrazione i provvedimenti adottati, da registrare in apposito libro.

#### Articolo 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

#### Articolo 15 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente e, per le materie ad esso delegate, all'amministratore delegato.

2. Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale agli effetti di cui all'art. 2396 del Codice Civile nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

#### Articolo 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

2. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito con dolo o colpa grave.

#### Articolo 17 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ex art. 2476, 2° comma C.C..

#### Articolo 18 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è obbligatorio e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Un membro effettivo è nominato dal Comune di Alessandria ed un membro supplente è nominato dal Comune di Valenza L'Assemblea dei Soci nomina due membri effettivi - fra cui il Presidente del Collegio Sindacale - ed un membro supplente a maggioranza dei votanti, con l'astensione dal voto dei Soci Comune di Alessandria e Comune di Valenza .

2. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di Società per azioni (artt. 2397 e ss.).

3. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis del Codice Civile ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili.

4. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del Codice Civile.

5. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea dei soci nel minimo delle tariffe professionali.

6. Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

7. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 del Codice Civile.

8. Copia del verbale delle riunioni del collegio Sindacale è trasmessa al Comune di Alessandria ed al Comune di Valenza Po entro cinque giorni dalla redazione.

#### Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### Articolo 20 - UTILI

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. Gli utili netti verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza qualificata del 81% (ottantuno per cento) del capitale.

3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

4. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
5. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

#### Articolo 21 - RECESSO DEL SOCIO

##### A) CASI DI RECESSO

###### 1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

##### B) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

1. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti nella precedente sezione A), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

2. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

3. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

5. La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede della società.

##### C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

1. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

2. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è

compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

3. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

4. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi salvo il diritto di prelazione speciale che in ogni caso compete al Comune di Alessandria ed al Comune di Valenza Po per l'acquisto delle quote dell'altro socio pubblico recedente.

5. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

6. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

7. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

#### Articolo 22 - DIRITTI PARTICOLARI SPETTANTI AI SOCI PUBBLICI

1. Alla data di scadenza del termine di durata dei contratti di servizio stipulati dalla Società con il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza, aventi ad oggetto l'affidamento alla Società stessa della gestione dei servizi di refezione scolastica ed in caso di mancato rinnovo dei medesimi il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza avranno la facoltà anche disgiuntamente tra di loro di acquistare la quota del (o dei) socio/i privato/i al valore determinato in base al patrimonio netto contabile della Società risultante da bilancio infrannuale appositamente predisposto, successivamente alla scadenza dei contratti di servizio e comunque entro trenta giorni decorrenti da tale data. Il suddetto bilancio infrannuale dovrà essere redatto, ai soli fini di cui al presente articolo, dal Consiglio di Amministrazione che dovrà approvarlo all'unanimità.

2. Il valore della quota (o delle quote) del (o dei) socio/i privato/i saranno quindi determinato/i, entro i successivi quindici giorni, in applicazione dei criteri di cui al precedente comma 1, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi all'unanimità; in caso di mancata manifestazione di accordo all'unanimità, la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto - che dovrà comunque attenersi ai criteri contabili di cui al comma 1 - nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

3. Per l'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 1 valgono le seguenti disposizioni e modalità:

a) qualora il Comune di Alessandria ed il Comune di Valenza intendano acquistare la quota del (o dei) socio/i privato/i devono far pervenire a quest'ultimo/i la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione

con lettera raccomandata R.R. consegnata alle poste non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di assunzione della delibera avente ad oggetto la determinazione del valore della quota del socio privato da parte del Consiglio di Amministrazione oppure, in difetto, dalla data di deposito presso la sede sociale della relazione giurata dell'esperto nominato dal Tribunale. Tale iniziativa, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte di uno dei due soggetti pubblici, competerà comunque, per l'intera quota riservata ai soggetti pubblici, al Comune interessato.

b) la comunicazione dell'avvenuto esercizio del diritto produrrà i propri effetti a partire dal momento in cui verrà consegnata alle poste. A tal fine farà fede il timbro postale;

c) a seguito della comunicazione di cui al precedente punto b), il contratto di cessione della quota del (o dei) socio/i privato/i si intenderà automaticamente concluso e perfezionato, salvo quanto infra previsto ai fini della formalizzazione dell'atto;

d) il (i) contratto/i di cessione della/e quota/e del socio/i privato/i, risultante dal combinato disposto della presente previsione statutaria e dell'atto di accettazione del Comune di Alessandria e/o il Comune di Valenza, dovrà essere obbligatoriamente trasfuso ai fini di cui all'art. 2470 c.c. - entro e non oltre giorni trenta decorrenti dalla data in cui il Comune di Alessandria e/o il Comune di Valenza, avranno comunicato al socio privato la propria volontà di esercitare il diritto di opzione - in apposito atto pubblico da stipularsi avanti al Notaio, che verrà indicato dal Comune di Alessandria;

e) il prezzo della quota del socio privato, oggetto di cessione, dovrà essere integralmente versato dal Comune di Alessandria e/o dal Comune di Valenza contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cui al precedente punto d).

#### Articolo 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

2. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile e,

pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

4. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.).

#### Articolo 24 - TITOLI DI DEBITO

1. La Società può emettere titoli di debito.

2. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

3. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile.

4. La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

5. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della Società medesima.

6. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. La medesima delibera può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### Articolo 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

2. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Alessandria.

3. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale di diritto, ai sensi del disposto degli artt. 816 e seguenti c.p.c..

4. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

5. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

6. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate dai soci con la maggioranza di almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale.

#### Articolo 26 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

Alessandria,